CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 82

del 23/12/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DELLA L. 221/2012. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MUROLO Umberto - Sindaco	X	
CARUSO Angelo - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
PALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
ROMANO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale		X
DI MICHELE Simone - Consigliere Comunale	X	
CENCI Michelino - Consigliere Comunale	X	
SAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale		X
BUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale	X	
GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
SALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale		X
VITALE Giorgio - Consigliere Comunale		X
ACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale		X

Partecipa il Vicesegretario Comunale STEFANO D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Rientra alle ore 19:01 il Presidente prof. Alfredo Romano, che riassume la Presidenza dell'Assemblea e dà la parola all'assessore Pallotta.
Prende la parola l'assessore Pallotta.
Sottolinea come finalmente si sia giunti ad un punto definitivo, dopo reiterati ricorsi da parte di operatori privati, che hanno comunque consentito di risolvere alcune lacune regolamentari. Nella sentenza pronunciata dal TAR Abruzzo e relativa all'affidamento da parte del Comune di Sulmona, sia riconosciuta la sussistenza dei requisiti relativi al controllo analogo e ala prevalenza, con la legittimazione dell'affidamento "in house". L'assessore sottolinea come finalmente potrà partire una gestione più accorta della raccolta differenziata.
Il capogruppo Graziani chiede all'assessore Pallotta di riferire sui tempi e sulle modalità dell'affidamento al COGESA.
L'assessore Pallotta illustra come entro 7 giorni il COGESA avrà la gestione dell'isola ecologica. Spiega come vi saranno due fasi principali dell'affidamento. Nella prima fase, ci sarà l'ottimizzazione della raccolta stradale, disponendo il COGESA di attrezzature per la raccolta stradale multimateriale (alluminio, vetro , plastica). Verranno eliminate le campane per la raccolta del vetro. Avrà inizio la campagna di informazione e sensibilizzazione alla raccolta "porta a porta"; verranno distribuiti i mastelli. La raccolta differenziata coinvolgerà per primi gli alberghi e i ristoranti. Nella seconda fase si procederà, operativamente, alla realizzazione del sistema di raccolta "porta a porta".
L'affidamento al COGESA è provvisorio, per la durata di 6 mesi.
Interviene il Sindaco, prospettando l'ipotesi di una gara europea per la gestione delle fasi di raccolta e spazzamento, nel caso si verificasse la inadeguatezza del COGESA ala gestione delle suddette fasi. Ma qualora ciò non dovesse essere, non ci sarà bisogno di procedere ad una gara.
L'assessore Pallotta ribadisce come il nuovo sistema di gestione inizi dal 1° gennaio 2015. Si prevede la eliminazione progressiva dei cassonetti. Sarà necessario anche il coinvolgimento dell'utenza turistica, per la buona riuscita del sistema "porta a porta".
Il consigliere Carnevale sottolinea l'urgenza di una campagna informativa, considerato che è prevista nel 1 marzo prossimo, la data di inizio della raccolta "porta a porta". Il consigliere sottolinea come il COGESA sia un operatore stimato, e che l'entrata di ulteriori soggetti nella gestione del servizio rifiuti possa rappresentare solo una inutile complicazione.
Chiede quale sia la situazione dell'impianto di Bocche di Forli e se la porzione organica verrà trattata in quell'impianto.
L'assessore Pallotta risponde affermando che l'impianto di Bocche di Forli funziona in modo ottimale con la lavorazione di grossi quantitativi, rimarcando che esiste la volontà politica di continuarne l'operatività.
Il consigliere Carnevale ritiene necessario ottimizzare il funzionamento dell'impianto a Castel di Sangro, dando garanzie occupazionali al personale occupato.
Il Sindaco Murolo evidenzia come dal punto di vista tecnico sia necessario rivoluzionare l'impianto, per ottimizzarne l'utilizzo. La soluzione ideale sarebbe quella di creare un impianto moderno per la produzione di "compost" e di energia elettrica.
Il capogruppo Graziani ricorda come la conferenza dei capigruppo abbia evidenziato la necessità delle verifica continua della qualità del servizio, con segnalazioni delle criticità del servizio da parte dei cittadini.
L'assessore Liberatore ricorda l'importanza dello strumento del "controllo analogo".
Il Presidente Romano assicura che vi sarà un modulo con il quale l'utenza potrà esprimersi riguardo le criticità del servizio. In risposta a una domanda del capogruppo Graziani, precisa che saranno 9 le unità di personale da affidare al COGESA per lo svolgimento del servizio.
Non chiedendo altri Consiglieri la parola, la proposta è posta a votazione per alzata di mano, e presenta l'esito di cui a seguito, proclamato dal Presidente: favorevole all'unanimità.
E,
in relazione all'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL, si prosegue con apposita votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Presidente come segue: favorevole all'unanimità.

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- il servizio di spazzamento stradale e quello di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è attualmente espletato in house dalla Castel di Sangro Servizi srl partecipata al 100% da questo comune;
- la raccolta differenziata è effettuata con il sistema dei cassonetti stradali;
- lo smaltimento dei RSU avviene presso la discarica di COGESA;

Evidenziato che il più fermo impegno dei dirigenti e delle maestranze impiegate nei servizi non è valso a far conseguire gli obiettivi prefissi dall'Amministrazione di raggiungere nella raccolta differenziata le percentuali stabilite dalla normativa di settore;

Ritenuto che detti obiettivi possano essere raggiunti solo affidando ad un unico soggetto la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti;

Considerato che:

- a mente della normativa comunitaria vigente, confermata dalla sentenza del TAR relativa ai Comuni di Castel di Sangro e Sulmona, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, ai commi da 13 a 18, convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

Atteso che:

- il Comune di Castel di Sangro è socio di Cogesa s.p.a., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali, giusto contratto rep. 1507 del 05/04/2013per rogito del segretario generale comunale;
- il Cogesa spa ha, quale oggetto sociale (art. 4 Statuto), la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, le attività di bonifica e di ripristino ambientale e di igiene urbana;
- è ferma l'intenzione di questo Consiglio, già pubblicamente manifestata in precedenza, di procedere alla esternalizzazione dell'intero servizio di igiene urbana mediante affidamento in house providing a Cogesa s.p.a.;
- con Deliberazione n. 29 del 30/07/2014 questo Consiglio Comunale ha approvato lo schema di “Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società COGESA Spa da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 267/2000”, disciplinando forme di indirizzo e controllo unitarie, da esercitarsi attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che si pongano come interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed esercitino i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- in data 29/10/2014 i rappresentanti degli enti locali soci del Cogesa spa hanno sottoscritto la convenzione sul Controllo analogo;
- la Regione Abruzzo con nota prot. RA/247552 del 22/09/2014, ha dichiarato che le attività svolte dal Cogesa e relative all’impianto TMB sono svolte obbligatoriamente,

circostanza da valutarsi anche ai “fini della compatibilità con i principi di concorrenza e del mercato”;

- il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l’emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, l’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2013, “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

Preso atto che pertanto, al fine dell’effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la suddetta relazione;

Considerato che con riguardo ai beni immobili, si precisa che quelli in località Strada comunale dello Speno (autorimessa mezzi e centro di raccolta), saranno concessi in comodato d’uso gratuito per la durata dell’affidamento temporaneo;

RICHIAMATI :

- l’art. 3 comma 30 della Legge n°244/2007, il quale prevede che “*Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica”.*

- L’art 31 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “*nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”*;

- L’art. 2112 del codice civile il quale dispone, tra l’altro, che, nel caso di cessione dell’intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti al datore di lavoro acquirente e che *“il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello;*

Dato atto che il personale da trasferire è inferiore a 15 unità e pertanto non si applica - l’art. 47 della L. n. 428/90;

Visto ed esaminato il testo della Relazione predisposto dagli uffici interessati;

Richiamati:

- l’articolo 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l’art. 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza del Consiglio a deliberare sull'argomento;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267resi per la regolarità tecnica dal responsabile del IV Settore , ing. Elio Frabotta e per la regolarità contabile dal responsabile del II^ settore Finanziario, dr. Stefano D'Amico;

DELIBERA

1. di approvare la relazione allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, predisposta ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 della L. 221/2012 che dà conto delle ragioni per le quali Cogesa spa si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della relativa partecipata.

2. di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo ente dell’allegata relazione di cui al precedente punto 1), come previsto dalla normativa in oggetto.

3. di dare atto che sussistono i presupposti per l’affidamento in house alla Società Co.ge.sa spa, demandando alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema di contratto di servizio, ed agli uffici competenti gli atti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare la stipulazione del contratto di servizio medesimo.

4. Il Sindaco, la Giunta comunale, l'Amministratore Unico della Castel di Sangro Servizi Srl e i Responsabili dei settori interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ad adottare, ai sensi dell’art.3 comma 30 della L. n. 244/2007, tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento, alla società in house providing Co.ge.sa SpA. delle risorse umane, strumentali e dei beni immobili come identificati nella relazione, dando atto che l’operazione risulta qualificata quale cessione del ramo d’azienda costituito dai servizi del ciclo integrato dei rifiuti.

5. di trasmettere il presente atto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti di cui all’art. 3 comma 32 L. n. 244/2007, nonché alle Organizzazioni Sindacali per quanto di rispettiva competenza;

6. di trasmettere il presente atto alla Co.ge.sa spa.

DICHIARA

L’immediata eseguibilità del presente atto.

Il Presidente
F.to come all'originale

Il Vicesegretario Comunale
F.to come all'originale

Il Consigliere Anziano
F.to come all'originale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 30/12/2014 al 14/01/2015.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to come all'originale

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 30/12/2014

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 82 NELLA SEDUTA DEL 23/12/2014.

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, della legge 221/2012 per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Elaborata a cura di: Segreteria Generale, Settori I, II, IV.

1. Premessa

L'art.34, commi 20 D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 prevede quanto segue:
"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Castel di Sangro che assume il ruolo di ente affidante.
È stata redatta con l'obiettivo di dimostrare la coerenza delle procedure previste per l'affidamento diretto, in house providing, del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività.
La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve considerare non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, ritiene più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini. Dunque, la distinzione può derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo; invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 cc e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 cc, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso. Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore .
Quanto alla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale, in contrapposizione a quella di appalto di servizi, si rimanda alla recente decisione del Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5532, secondo cui:
- essa comprende quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- essa si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze

proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;
- il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.
Nello stesso percorso, in tema di differenza tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi pubblici, si rimanda a Cons. Stato, ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7 e 7 maggio 2013, n. 13.
Alla luce di tutto quanto sopra, per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano ricorrere le caratteristiche evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM" - AS705 -AS684 -AS678 -AS612 -AS604 -AS573 -AS570 -AS564 -AS558 -AS544 -AS530 -AS526 -AS562 - AS561 -AS548-AS594 -AS599 -AS601 -AS620 -AS627 -AS706 -AS708 -AS726 -AS727 -AS728 -AS739 - AS740 -AS742 -AS743). Inoltre, il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale servizio, oltre che da previgenti leggi (tra altre, l'art.23bis, c.10 D.L. 112/2008 nella sua versione originale), dall'art.200, c.1 D.Lgs. 152 / 2006 (norma nazionale in materia di ambiente).
Si deve quindi innanzi tutto concludere che il ciclo dei rifiuti, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ai sensi dell' ex art. 34, c.20 D.L. 179/2012.
La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali ed il ciclo dei rifiuti, può essere riassunta come segue:
- con l'art.34, cc.20 e ss. D.L. 179/2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.4 DL 138 / 2011, convertito in Legge 148/2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall'art.9 Legge 183/2011, dall'art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, dall'art.53 DL 83 / 2012;
- il DPR 113 / 2011 ha abrogato l'art.23bis DL 112 / 2008 convertito in legge 133 / 2008, modificato ed integrato dall'art.15 DL 135 / 2009 convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168 / 2010, regolamento di attuazione del citato art.23bis;
- l'art.12, c.1 ha abrogato l'art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267/2000;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, all'art. 12 ha disciplinato gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" e, in particolare, al paragrafo 3, ha stabilito le condizioni da soddisfare affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato senza applicazione della stessa direttiva anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico una attività di controllo come individuata dal paragrafo 1 del medesimo art. 12.
Dal punto di vista degli Enti Locali affidanti il ciclo dei rifiuti, appare necessario evidenziare il complesso quadro normativo-giurisprudenziale di riferimento.
Un primo aspetto di notevole rilevanza è correlato all'individuazione, ai fini del governo e della gestione del servizio, per ambiti sovracomunali.
Si consideri l'art.25, c.4 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012: la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art. 202 DLgs 3 aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprende le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Recentemente, con l'art.34, c. 23 DL 179/2012, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».
In ogni caso il ruolo del singolo Comune quale ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un ente d'ambito, è sancito dalla legge vigente: in base all'art.198, c.1 DLgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), "Sino all'inizio delle attività del soggetto gestore individuato dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora abrogato ex art.12, c.1 DPR 168/2010".
Assai rilevante è inoltre il tema delle funzioni associate ex art.19 DL 95 / 2012 convertito in Legge 135/2012 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
L'art.19, c.1 di cui sopra prevede in particolare quanto segue:
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente:
"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."
Tra le funzioni di cui sopra è rilevante notare come alla lettera f) sia prevista l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti … esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) ….
c) .. (omissis) …
d) il comma 30 è sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa".
Tenendo conto di quanto precedentemente esposto, la gestione del ciclo dei rifiuti dovrà essere svolta, ex art.3bis, c.1 DL 138 / 2011, per ambiti territoriali ottimali di dimensione di norma … non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale

e socio–economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza. Inoltre, ex art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011, le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma. Anche il nuovo art.14, c.30 DL 78/2010 di cui sopra prevede, come visto, il ruolo di definizione, da parte della Regione, della dimensione ottimale che, integrando con quanto all'art.3bis, c.1 DL 138/2011, dovrebbe essere di norma almeno pari al territorio provinciale.
Come già detto la Regione dovrà individuare ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti; l'ente d'ambito, presumibilmente un Comune capofila di una convenzione ex art.30 DLgs 267/2000, disporrà della competenza, tra l'altro, ad individuare la forma di gestione del servizio.
Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:
- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale, alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) D.L. 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 D.L. 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento;
- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.30 DLgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII (art. 101 – 109) e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 (mercato interno), 28 e 29 (libera circolazione delle merci), 45 – 66 – Titolo IV (libera circolazione di persone, servizi e capitali), 114 , 115 e 118 (riavvicinamento delle legislazioni);
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C (2007) 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 - INI), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456; Deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 309 del 06/12/2007.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, e dell'abrogazione referendaria dell'art.23-bis d.l. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ogni caso la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
a) valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
b) individuazione del modello più efficiente ed economico;
c) adeguata istruttoria e motivazione.

2. Gestione del servizio del ciclo dei rifiuti urbani

L'in house providing costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo. Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature.
Esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche. Il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legge sul procedimento amministrativo, "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".
L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei

servizi pubblici locali. Così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.
Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare; quindi si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.
Tra l'altro, l'in house è protagonista della legislazione di questi ultimi anni, a partire soprattutto dal 2008, in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno: il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012.
Da ultimo, a seguito dell'azzeramento, da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo, per quanto di interesse, alla prevista residualità e marginalità del fenomeno dell'in house, la produzione normativa, che nella materia aveva assunto caratteri di continuità di tipo alluvionale, ha avuto una stasi. Successivamente si è leggermente ripresa con:
- l'art. 4, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
- l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, commi da 20 a 27;
- l'art. 13, comma 25-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9;
- l'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2014, n. 15;
- la l. 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014.
L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, in quanto può interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.
Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano. Esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza, e nei principi dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.
Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia. Tali principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici, settori ordinari e settori speciali,e sui contratti di concessione.
Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.
Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nei settori speciali e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
La nuova normativa entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016.
Le prime due direttive sostituiscono, rispettivamente, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza, in tema di concessioni, rappresenta novità assoluta.
Le direttive non parlano mai di in house ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato"; escludendoli dall'ambito di applicazione delle direttive. Il riferimento normativo è all'art. 12 della direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e all'art. 17 della direttiva concessioni (2014/23/UE).
I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di in house sono stati in gran parte recepiti e codificati, anche se vi sono alcune precisazioni e novità in tema di requisiti.
All'individuazione di una relazione in house consegue, come effetto, l'esclusione dall'applicazione delle direttive appalti e concessioni.
La disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata azzerata a seguito della

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. Dal che è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE, in particolare, l'art. 106, i principi del Trattato e quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Poi c'è stata la mini riforma di cui all'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, commi da 20 a 27, che ha toccato anche l'in house, esclusi i settori cosiddetti speciali.
Come per le altre modalità di affidamento del servizio: gara, e costituzione di una società mista previa gara cosiddetta a doppio oggetto, ossia per la scelta del socio e la gestione del servizio, anche l'affidamento in house deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012).
In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il valore delle compensazioni deve essere calcolato sulla base dei costi di un'azienda media gestita in modo efficiente. Invero le compensazioni eccedenti quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono tradursi nell'attribuzione di un indebito vantaggio che può falsare la concorrenza dando luogo ad un aiuto di Stato (si veda l'allegato al regolamento CE n. 1370/2007).
L'affidamento diretto cosiddetto in house è istituto di origine comunitaria. La Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832.
In tal senso si configura una relazione in house solo allorquando tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica "…solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano…" (sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98).
Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439).
La figura si fonda sull'assunto per cui non vi è lesione del principio comunitario della concorrenza allorquando possa escludersi che l'azienda affidataria sia un vero imprenditore, circostanza che si verifica ogniqualvolta questa agisca in assenza del così detto rischio di impresa, rilevando solo quale braccio operativo dell'amministrazione, o longa manus della stessa. Si verifica così una relazione tra due soggetti che sono solo formalmente, ma non sostanzialmente, distinti.

3. Sussistenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario per l'affidamento in house del servizio

A. *Integrale partecipazione pubblica;*
B. *Controllo analogo;*
C. *Prevalenza dell'attività.*

A. *Integrale partecipazione pubblica.*
Secondo la Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, "La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi".
La Corte di Giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso ad un orientamento più concreto e sostanzialista: la presenza dei soci privati viene considerata ostativa all'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591).
La totale partecipazione pubblica nella società in house distingue il fenomeno dell'in house da quello delle società miste, che è una delle forme di partenariato pubblico-privato (nella specie istituzionalizzato, cosiddetto PPPI): in tal senso, espressamente, Cons. Stato, sez. II, parere, 18 aprile 2007, n. 456 e Cons.

Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1.
A tal proposito si rimanda all'art. 1.3 dello Statuto Cogesa s.p.a. a mente del quale *"Stante la natura a totale capitale pubblico locale della società, possono essere soci della società "Cogesa s.p.a." in esclusiva gli enti locali individuati dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nonché, se la legge lo consente, ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali. E' esclusa tassativamente la partecipazione di soggetti privati".*

B. *Controllo analogo*
Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l'in house e quello di più difficile individuazione. La nozione di "controllo analogo" impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico controllante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società.
La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta "un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti" (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Il controllo tra l'ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, Consiglio di Stato n. 1181/2014).
Da ciò ne consegue che la possibilità di influenza determinante, la quale si deve manifestare in un controllo effettivo e strutturale sul soggetto in house, anche se non comporta l'annullamento di tutti i poteri gestionali dell'affidatario in house, è incompatibile con il rispetto dell'autonomia gestionale da parte dello stesso (Corte Cost. 28 marzo 2013, n. 50).
Il "controllo analogo" si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.
Il Comune di Castel di Sangro detiene una azione della Società Cogesa s.p.a. su un totale di n. 1200. Stante la impossibilità di esercitare un controllo sulla società in via autonoma per insufficienza del pacchetto azionario, è necessario che il controllo sulla società, affinché sia effettivo, venga esercitato congiuntamente agli altri enti locali soci.
Nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti: il cosiddetto controllo analogo congiunto.
Dall'abbondante giurisprudenza amministrativa in materia di requisiti per gli affidamenti in house in capo a soggetti partecipati da una pluralità di enti pubblici, si prendano in considerazione le pronunce che seguono:
- Corte di giustizia europea, Sez. III, 29/11/2012 n. C-183/11 (ASPEM Varese SpA);
- Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 13 Novembre 2008. Coditel Brabant SA contro Commune d'Uccle e Région de Bruxelles-Capitale. Causa C-324/07;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 8 Marzo 2011 n. 1447;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 29 Dicembre 2009 n.8970;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 26 Agosto 2009 n.5082;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 9 Marzo 2009 n. 1365.

Si veda, altresì, Consiglio di Stato, sezione V, 24/09/2010, specificamente riferita ad ASM Pavia SpA:
"Secondo orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non v'è motivo di discostarsi, nel caso di affidamento in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una

verifica della posizione di ogni singolo ente (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; Cd.S. 9 marzo 2009, n. 1365). Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, come nella fattispecie in esame, della totalità degli enti pubblici soci (v. pure C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514)".
Gli strumenti a mezzo dei quali si realizzano le condizioni prescritte dalla giurisprudenza sopra citata sono individuabili nello statuto consortile, nei contratti di servizio, nella convenzione che deve sussistere tra gli enti consorziati. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma soprattutto attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

Il Comune di Castel di Sangro si è dotato di una convenzione, ex art. 30 TUEL approvata con Deliberazione di C.C. n. 22 del 6/9/2014 per l'esercizio congiunto del controllo analogo su Cogesa s.p.a., sottoscritta da tutti i soci in data 29/10/2014.
L'art. 5.3 dello Statuto di Cogesa s.p.a. statuisce, infatti, che *"il controllo analogo può estrinsecarsi sotto forma di controllo individuale da parte dei singoli comuni e/o enti pubblici, ma è anche possibile che esso si realizzi attraverso modalità collettive che vedono cioè la partecipazione congiunta di tutti i comuni e gli enti pubblici soci ad una forma di controllo collettivo previo patto parasociale disciplinato da apposita convenzione pubblica da essi sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e/o se costituita, mediante l'autorità d'ambito o altra forma interlocale contemplata dalla legislazione nazionale e/o regionale in relazione alla organizzazione e/o gestione di determinati servizi pubblici locali"*.
Si dà atto, quindi, che il Comune di Castel di Sangro, unitamente agli altri Soci, nel confermare la natura di Cogesa s.p.a. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intende realizzare un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing", analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante la sottoscrizione di un accordo avente natura di Convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L., in seguito per brevità denominata anche Convenzione.
I punti più salienti della suddetta Convenzione, che costituisce lo strumento giuridico per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte degli Enti locali soci, su Cogesa s.p.a., secondo le prescrizioni emergenti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, si possono cosi sintetizzare:
- creazione di un organismo ad hoc di controllo denominato "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" composto dai sindaci degli enti locali soci o loro delegati, cui compete l'espressione di pareri preliminari sulle materie oggetto di deliberazione della Assemblea ordinaria nonché il rilascio di autorizzazione preventiva sugli atti più importanti della Società, art. 3 della Convenzione;
- obbligo per gli Enti locali soci di votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci, in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai Comuni direttamente interessati in seno al Comitato, art. 3 comma 7 convenzione;
- obbligo, per la Società, di trasmettere al Comitato una relazione semestrale nonché, semestralmente, di idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi;
- creazione di un ufficio del controllo analogo congiunto, a fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza del Comitato, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL, art. 5 convenzione.
Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi dell'assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria Cogesa s.p.a. ed i rapporti tra la società predetta e i Comuni soci affidanti, si deve giungere alla conclusione che ricorre un modulo organizzativo istituzionalizzato fondato sullo statuto sociale, sull'organismo intercomunale costituito in forza di

convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti organizzativi espressamente riconosciuti dall'ordinamento, il quale assoggetta l'attività della società affidataria, anche sul piano dell'effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dei Comuni soci affidanti, sganciati dall'entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il requisito del controllo analogo; nella stessa direzione anche le norme statutarie di Cogesa s.p.a. – art. 14 - che prevedono un aumento dei poteri decisori dell'assemblea sociale rispetto al C.d.a., divergente dal modello ordinario.

C. *Prevalenza dell'attività*

Il legislatore stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi. In relazione alla capacità di smaltimento delle singole realtà territoriali, il nuovo disposto prevede che bisogna garantire l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali e che devono essere utilizzati gli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (Codice dell'Ambiente). Il sistema di smaltimento deve basarsi sull'utilizzo di metodi e tecnologie quanto più idonei possibili al fine di garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. La nuova disposizione in relazione ai luoghi in cui è possibile effettuare lo smaltimento, mentre garantisce la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate a recupero, al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, stabilisce il divieto a smaltire rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatto salvo eventuali accordi interregionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

La prevalenza dell'attività con l'ente affidante, ossia le prestazioni, deve essere destinata in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

Secondo la Corte di Giustizia un'impresa svolge la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene se l'attività di detta impresa è destinata principalmente all'ente stesso e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. Inoltre, nell'ipotesi in cui diversi enti detengono un'impresa, la condizione medesima può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati. Così che l'attività da prendere in considerazione, nel caso di un'impresa detenuta da vari enti, è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio).

In data 26.02.2014 è stata emanata la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale UE del 28/3/2014). La nuova disciplina entra in vigore il 20°giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e gli stati Membri hanno tempo per recepire la direttiva fino al 18 aprile 2016; il riferimento normativo in questione è all'art.12.

Orbene, la Direttiva 2014/24/UE, all'art. 12 non solo espressamente codifica gli indicati elementi costitutivi dell'affidamento in house ma, altresì formula, con riguardo, al requisito della prevalenza, una ulteriore specificazione quantitativa - in precedenza non delineata dal supremo Organo di Giustizia dell'Unione Europea - laddove fissa nella misura dell'80 %, l'entità della prescritta prevalenza dell'attività che la persona giuridica controllata deve svolgere in favore della amministrazione aggiudicatrice affidante.
Relativamente alla disciplina comunitaria dell'in house providing si è formata in dottrina un'opinione favorevole, per le ragioni sopra descritte, all'immediata applicazione delle prescrizioni in essa contenute, con ciò derogando all'ampio termine biennale di recepimento stabilito nell'art. 90.
Un differente determinarsi da parte di questo Comune, sebbene in astratto ipotizzabile, non sembra allo stato suscettibile di congrua e giuridicamente fondata legittimazione.

Come già emerso nella trattazione che precede , il servizio reso dalla società Cogesa s.p.a. ai comuni non soci risponde alle previsioni dei piani regionali e provinciali dei rifiuti e dunque "obbligatoriamente" effettuata dalla società e non risponde ad una sua iniziativa a scopo commerciale.

Si mette in evidenza che la ratio del requisito della prevalenza è quella di evitare che una società con soci pubblici possa distorcere il libero mercato, cagionando danni alla libera concorrenza.

Occorre valutare se l'attività svolta dal COGESA s.p.a. per Enti pubblici che non fanno parte della compagine sociale, possa essere considerata rilevante ai fini del calcolo dell'attività non prevalente della società, in quanto occorre verificare se l'attività del COGESA s.p.a. possa cagionare una distorsione del mercato di riferimento e se l'attività della Società verso enti non soci sia frutto non di una libera scelta di mercato, ma di previsioni normative che portano il COGESA s.p.a. a non essere nella condizione di poter rifiutare i conferimenti da enti non soci.
Da una verifica della normativa vigente si evince che il conferimento dei rifiuti deve sottostare per legge (Codice dell'ambiente d. lgs 152/2006) alle regole della prossimità degli impianti di trattamento finalizzato allo smaltimento e smaltimento dove conferire i rifiuti rispetto al luogo di produzione dei medesimi.
Pertanto, è attuazione di una regola legislativa il conferimento presso la discarica del COGESA s.p.a. dei rifiuti provenienti da enti pubblici della provincia di L'Aquila e anche di altre province, qualora sia verificato che tali conferimenti siano effettuati in attuazione della regola della prossimità dell'impianto più idoneo e vicino rispetto al luogo di produzione dei rifiuti, regola della prossimità che, come è noto, è basata sul concetto di ridurre la durata del trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo dello smaltimento.
Inoltre, il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede che impianti di trattamento finalizzato allo smaltimento e smaltimento COGESA s.p.a. debbano ricevere un certo quantitativo di rifiuti; il raggiungimento di tale soglia, se non è frutto di un vero e proprio obbligo, è un ulteriore elemento a riprova che la Società non possa cagionare una distorsione della concorrenza mercato.
Dall'istruttoria svolta, e si veda la nota della Regione Abruzzo RA/247552 del 22/09/2014 emerge con chiarezza l'elemento della obbligatorietà dello svolgimento dell'attività dell'impianto TMB del Co.ge.s.a.
Inoltre la circostanza che il fatturato del CO.GE.SA s.p.a. relativo ai conferimenti dei Comuni non soci non sia rilevante ai fini della verifica del requisito della prevalenza è confermata in modo decisivo dal contenuto della deliberazione della G.R.A. n. 1 del 2 gennaio 2014 avente ad oggetto "D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. D.G.R. n. 919 del 27.12.2012. Autorizzazione sino al 31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi". Tale deliberazione, nel premettere che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbana, e dando atto che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e/o loro Società S.p.a interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, ha autorizzato una proroga, sino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett v) della L.R. 45/2007 e s.m.i. per accertate ed indifferibili necessità, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o ambiti territoriali (ATO) diversi, tra cui espressamente l'impianto gestito da Co.ge.sa s.p.a.
La Giunta Regionale, con la predetta deliberazione, ha stabilito altresì di riservarsi ulteriori proroghe del termine, in relazione all'evolversi della situazione di criticità nei territori provinciali interessati. Si evidenzia che tale disciplina regionale provvisoria, relativa al trasferimento interprovinciale ed interregionale dei rifiuti urbani indifferenziati, ha ormai acquisito un carattere di stabilità, trovando origine a partire dal 2008 (DGR. 231/2008) e conferma con proroghe semestrali ed annuali fino ad oggi.
E' agevole rilevare che il contenuto della delibera citata dimostra chiaramente che il Co.ge.sa s.p.a è obbligato ad ospitare i rifiuti provenienti da territori ricompresi nelle Province e/o ambiti territoriali diversi.
In sintesi nel considerare:
a) i concordi orientamenti degli studiosi della materia sulla immediata applicazione della disciplina comunitaria dell'in house providing, , mentre l'art. 90 della Direttiva 2014/24/UE prevede che gli Stati Membri abbiano tempo per recepire la stessa sino al 18/04/2016
b) il rispetto del criterio di prossimità dell'impianto che prevede il legislatore nello stabilire lo smaltimento dei rifiuti attraverso le migliori tecniche disponibili, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici complessivi e che, quindi, devono essere utilizzati gli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta del rifiuto stesso, al fine di ridurre i movimenti di essi
c) il rispetto del criterio di specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato che prevede il legislatore nello stabilire lo smaltimento dei rifiuti attraverso il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianto di smaltimento garantendo l'efficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali, basandosi sull'utilizzo di metodi e tecnologie quanto più idonei possibili al fine di garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica
d) le attività attribuite a Cogesa s.p.a. dalla disciplina regionale sono "obbligatoriamente" assunte dalla Società e non rispondono ad una sua iniziativa di sviluppo imprenditoriale; infatti la Società è la sola che con il suo impianto è stata capace di far fronte alla grande esigenza di trattamento e smaltimento, emersa

e manifestata dal Comune di L'Aquila al fine di gestire l'emergenza rifiuti creatasi nei comuni del cosiddetto cratere e conseguente ai disastrosi eventi sismici del 2009

e) La obbligatorietà del pareggio tra le entrate derivanti dalla tassazione sui rifiuti e gli oneri del servizio, è un requisito che non consente di correlare legittimamente, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto;

f) il provvedimento della G.R.A. n. 1 del 2 gennaio 2014 avente ad oggetto "D.L.gs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. D.G.R. n. 919 del 27.12.2012. Autorizzazione sino al 31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi" che, oltre a quanto sopra espresso, è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana ed a evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché ad evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l'immagine delle realtà interessate.

Quanto sopra premesso si riportano i conteggi della prevalenza dell'attività svolta dalla Società e distinti per anno: 2011, 2012, 2013; i dati sono stati desunti dall'allegato 2 e dai Bilanci sociali, pubblicati sul sito www.cogesambiente.it.

Si ricorda che l'attività relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dal d.lgs n.152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti attività (attività ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui alla tabella successiva):

1. spazzamento
2. raccolta e trasporto
3. trattamento per il recupero
4. trattamento per lo smaltimento
5. smaltimento.

Le attività di cui ai n. 1, 2 e 3, per quanto sopra riportato, sono legate alla discrezionalità aziendali, mentre le attività 4 e 5 sono soggette alla pianificazione impiantistica regionale di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Ciò é scaturito, come già detto, dalle emergenze che si sono create in altri sub ambiti o provincie, dal momento che queste aree sono sprovviste di idonei impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. L'impianto del COGESA s.p.a. , sulla base dei principi di sussidiarietà nonché di prossimità e di specializzazione dell'impiantistica posseduta, si è reso disponibile su disposizioni regionali al fine di risolvere il problema di smaltimento dei suddetti rifiuti prodotti da enti locali (comuni) non soci della società medesima. E' necessario sottolineare che nella Provincia di L'Aquila vi è l'esistenza di due soli impianti di trattamento per il rifiuto indifferenziato: COGESA S.p.A.(Sulmona) ed ACIAM S.p.A. (Avezzano).

Come noto, nello scenario del Piano Regionale 2014 - 2020, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, i due impianti si specializzeranno rispettivamente: quello di COGESA s.p.a. a trattare e smaltire tutto il rifiuto urbano indifferenziato prodotto nella provincia di L'Aquila con la futura produzione di C.S.S. (Combustibile Solido Secondario), mentre quello di ACIAM s.p.a. a trattare il rifiuto organico prodotto anch'esso in tutto la Provincia di L'Aquila. Questo scenario si basa sull'espansione delle raccolte domiciliari che a regime in tutta la Provincia porteranno a produrre un quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pari alla potenzialità dell'impianto di trattamento meccanico e biologico del COGESA S.p.A..

Dall'analisi dei bilanci sociali del 2011, 2012 e 2013 si desumono le seguenti voci correlate alle attività di cui sopra:

		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
n.	Attività ciclo integrato dei rifiuti urbani	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)
1	Spazzamento, Raccolta e Trasporto	€ 1.394.739,94	€ 38.954,90	€ 2.344.592,61	€ 290.466,32	€ 2.250.187,81	€ 206.983,08
2	Trattamento per il recupero	€ 550.717,01	€ 193.736,35	€ 738.843,13	€ 49.961,54	€ 479.106,21	€ 79.620,47
3	Trattamento per lo smaltimento e smaltimento	€ 1.578.252,41	€ 3.807.110,64	€ 1.333.050,89	€ 3.644.302,47	€ 2.091.717,37	€ 3.866.319,20
		1A+2A+3A=	1B+2B+3B=	1A+2A+3A=	1B+2B+3B=	1A+2A+3A=	1B+2B+3B=
4	Valore totale della produzione	€ 3.523.709,36	€ 4.039.801,89	€ 4.416.486,63	€ 3.984.730,33	€ 4.821.011,39	€ 4.152.922,75
5	Totale ciclo integrato dei rifiuti comuni soci più comuni non soci (4A+4B)	€ 7.563.511,25		€ 8.401.216,96		€ 8.973.934,14	
6	Ciclo integrato dei rifiuti eccetto il trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci (5-3B)	€ 3.756.400,61		€ 4.756.914,49		€ 5.107.614,94	
7	Valore della prevalenza in % (4A/6)	93,81%		92,84%		94,39%	

L'attività nei confronti dei Comuni non soci è limitata al servizio di trattamento meccanico - biologico finalizzato allo smaltimento e smaltimento per motivi legati principalmente alle disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/11 rilasciata in data 9/12/2011 dalla Regione Abruzzo . Ciò ha reso possibile, da un lato l'essere coerenti con le indicazioni della Regione Abruzzo, dall'altro il mantenere particolarmente contenuti i costi di trattamento nei confronti di tutti i Comuni conferitori in modo da permettere, nel contempo, l'abbattimento delle tariffe di trattamento applicate a tutti i comuni.
Considerando le quote di fatturato al netto delle attività imposte dalla Regione Abruzzo e specificatamente le quote derivanti dalla pianificazione impiantistica regionale di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, limitatamente all'attività di trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci, che potrebbero far prefigurare una distorsione del mercato, si evince che la percentuale del fatturato derivante dall'attività svolta nei confronti dei comuni soci, per gli anni 2011, 2012 e 2013 è, rispettivamente: 93,81 %, 92,84 % e 94.39%; la restante parte variabile dal 5,61% al 7,16% viene comunque svolta per altri enti pubblici (comuni) non soci.
Fatta questa particolare considerazione, l'attività ha una prevalenza nei confronti dei comuni soci attestata al 94,39% per il 2013 ed aumenterà a fronte dei presumibili futuri affidamenti da parte dei comuni di Castel di Sangro ed altri Comuni che si prefiggono di gestire unitariamente il ciclo integrato, gestione oggi limitata al trattamento finalizzato allo smaltimento ed allo smaltimento.
Si riporta di seguito la tabella redatta secondo lo schema delle precedenti e riportante la stima presunta del valore della prevalenza dell'attività di Cogesa s.p.a., tenendo conto dell'affidamento dei servizi di igiene urbana entro il prossimo 2015 alla Società Cogesa s.p.a. da parte dei Comuni di Sulmona, di Castel di Sangro e di altri comuni (i valori sono stati forniti dalla stessa Società):

		Anno 2015	
n.	Attività ciclo integrato dei rifiuti urbani	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)
1	Spazzamento, Raccolta e Trasporto	€ 5.101.000,00	€ -
2	Trattamento per il recupero	€ 750.000,00	€ 50.000,00
3	Trattamento per lo smaltimento e smaltimento	€ 2.201.000,00	€ 3.756.000,00
		1A+2A+3A=	1B+2B+3B=
4	Valore totale della produzione	€ 8.052.000,00	€ 3.806.000,00
5	Totale ciclo integrato dei rifiuti comuni soci più comuni non soci (4A+4B)	€ 11.858.000,00	
6	Ciclo integrato dei rifiuti eccetto il trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci (5-3B)	€ 8.102.000,00	
7	Valore della prevalenza in % (4A/6)	99,38%	

4. Ragioni della scelta dell'affidamento in house, economicità della gestione

A. Obbligo allo svolgimento del servizio;

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società
Cogesa s.p.a.;

C. Proposta economica di Cogesa s.p.a.

A. Obbligo allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, c.20 DL 179 / 2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art.4, cc. da 1 a 4 DL 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Cost 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni:

1.concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito …, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione …;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

2. sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

3. sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 DLgs 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex DLgs 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio-piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta e trasporto, trattamenti per il recupero e per lo spazzamento, e smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in

contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi -gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.
Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, non risulta nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.
Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico. La concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.
Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento in house, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064)), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzatture di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.
In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.
Con l'affidamento in house il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento in house che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento in house offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.
B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a..
Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art.34, c.20 DL 179/2012.
In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il *Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;* quest'ultimo prevede tra l'altro

che, all'art.2 *(Aiuti "de minimis"): **1**. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. **2**. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.*
Si rileva l'utilizzo da parte di Cogesa spa di infrastrutture e mezzi di proprietà comunale per i sei mesi della fase sperimentale secondo le previsioni del progetto allegato B) alla Convenzione.

Giacché il corrispettivo a favore della Società Cogesa s.p.a. a fronte del contratto di servizio non si configura certamente, per alcun profilo, come un aiuto di Stato, in quanto correlato al servizio oggetto di affidamento, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover effettuare alcuna delle comunicazioni prescritte per legge in caso di Aiuti di stato. D'altronde il comodato d'uso degli immobili comunali e degli automezzi comunali risulta, per la sua durata, di valore irrisorio e pertanto non incide ai fini della disciplina in materia di aiuti di stato.
L'espletamento del servizio è disciplinato dalla Convenzione allegata alla presente Relazione sotto la lettera A e in conformità del progetto e delle disposizioni del Capitolato d'Oneri allegati alla stessa Convenzione.
Quanto al personale delle Ditte appaltatrici del servizio, lo stesso sarà oggetto di passaggio alle dipendenze di Cogesa spa secondo quanto previsto per legge.
Pertanto l'affidamento a CO.GE.SA. S.p.A., in continuità con l'attuale economica gestione configura per il Comune un dato di costo significativamente inferiore rispetto al mercato nazionale , considerata l'eterogeneità delle società che svolgono il servizio di raccolta (società private, miste e pubbliche) e i segmenti del servizio svolto.

5. Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa s.p.a..
In particolare l'affidamento in house ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata oggi a più operatori. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso.
L'affidamento in house del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un passaggio graduale, senza scosse, tra il vecchio servizio svolto fino ad oggi dalla Castel di Sangro Servizi S.r.l. e quello atteso con il sistema di gestione del Co.ge.sa. s.p.a., più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economia ed abbattimento di costi, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione dell'ATO unico da parte della Regione Abruzzo, disposta con recente legge regionale.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di integrare l'affidamento già in essere a Cogesa s.p.a. per il trattamento finalizzato allo smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato con l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento delle strade, trattamento finalizzato al recupero del rifiuto differenziato.
La valutazione circa la convenienza tecnico-economica effettuata per prospettare l'affidamento in house del servizio in favore della partecipata Cogesa s.p.a. si fonda essenzialmente sugli elementi generali diffusamente sopra illustrati ed è riferita alla complessiva configurazione dei servizi ed alle modalità tecnico operative e dei livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni.
Al fine dell'obiettivo del conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata prevista dalla normativa il Comune di Castel di Sangro ha partecipato al Bando regionale , cui è conseguita la concessione di un cofinanziamento regionale per l'acquisto, da parte dell'Ente, delle attrezzature necessarie per l'estensione del servizio di porta a porta all'intero territorio cittadino. L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa spa in stretta e necessitata correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità erogative e di svolgimento del servizio.
Allo stesso modo la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi

relativi all’organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all’espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all’effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, ecc.è stato oggetto di valutazione ai fini della convenienza all’affidamento temporaneo.
Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata, le frequenze nello spazzamento e lavaggio delle strade; il tutto riportato nell’allegata Convenzione . Si ritiene che la frequenza del servizio di spazzamento, etc, produrrà una significativa modifica dell’igiene, dell’aspetto e del decoro del territorio comunale.

Castel di Sangro, addì 15 dicembre 2014

Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2014.

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

(Provincia dell'Aquila)

Convenzione per l'affidamento provvisorio del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio a recupero o smaltimento degli stessi e spazzamento stradale

L'anno -------- addì __ del mese di _____ nella residenza del COGESA Spa, sono presenti:

- *Il Sig. Frabotta Elio, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel di Sangro, giusto provvedimento sindacale _____ del _____ ai sensi degli artt.107 e 110 del TUEL, il quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse dell'ente che rappresenta;*
- *Sig. Giuseppe QUAGLIA nato a Vittorito (AQ) il 20/11/1945 il quale, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della COGESA S.p.A. con sede in Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei, dichiara di agire e stipulare in qualità di rappresentante legale in nome, per conto ed interesse della Cogesa S.p.A. a ciò autorizzato con delibera dal C.d.A. n° __ del _____ .*

Si premette

Che con delibera consiliare del Comune di Castel di Sangro n° __ del _____ esecutiva ai sensi di legge è stato affidato alla COGESA S.p.A. con sede a Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei -, in linea provvisoria il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, trattamento ai fini del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed

assimilati e servizi accessori, spazzamento stradale. Gli anzi descritti servizi saranno svolti per la durata massima di sei mesi, sulla base del progetto , siglato dalle parti per conoscenza ed accettazione, allegato alla presente sotto l a lettera A) e articolato nell'immediato e secondo un sistema di raccolta del tipo attualmente esistente, per essere, poi, trasformato in tipo di raccolta domiciliare, non appena il Comune avrà reso disponibile alla bisogna la prevista attrezzatura.

Ciò premesso

le parti stabiliscono quando segue:

1) Premesse :

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) Oggetto e descrizione del servizio:

Il Comune di Castel di Sangro, in esecuzione della delibera di cui in premessa, affida al COGESA S.p.A. il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nell'ambito del Comune, nonché trattamento e smaltimento o avvio a recupero dei medesimi e spazzamento stradale. La raccolta comprende anche le zone a case sparse e frazioni.

Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio, quando entrerà a regime il servizio di raccolta domiciliare, sono descritte in maniera analitica nel capitolato d'oneri allegato (allegato B), che firmato dalle parti, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Fino all'avvio del servizio di raccolta domiciliare, il servizio verrà svolto nella forma della raccolta stradale, così come attualmente svolto. Compatibilmente con la messa a disposizione da parte del Comune del materiale, il servizio di raccolta domiciliare dovrà essere attivato entro il 01/05/2015.

3) Durata della convenzione:

Il servizio viene svolto nel periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015 con espressa esclusione di rinnovo tacito alla scadenza.

4) Eventuale sviluppo del servizio:

Le parti sono concordi sul fatto che i mezzi inizialmente messi a disposizione, sia da parte del Comune che da parte del COGESA S.p.A., sono sufficienti ed idonei all' esecuzione delle obbligazioni.

Qualora nuove esigenze dovessero manifestarsi o a richiesta del Comune o per disposizioni normative, si procederà a revisione della presente convenzione.

5) Obblighi e responsabilità del COGESA:

Il Comune non potrà in nessun caso essere chiamato in giudizio per i rapporti che intercorrano tra il personale messo a disposizione del COGESA da parte della Castel di Sangro Servizi srl ed il COGESA stesso.

IL COGESA S.p.A., subentrando nel servizio in precedenza svolto dalla Castel di Sangro Servizi s.r.l., raccolta e trasporto e nettezza dell'abitato, non dovrà corrispondere alcun indennizzo al gestore uscente.

6) Modalità di esecuzione dei servizi:

I servizi saranno espletati secondo le disposizioni comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nel capitolato d'oneri all.B). In caso di precipitazioni nevose il comune dovrà provvedere allo sgombro della neve, al fine di garantire il normale processo di svuotamento dei mastelli e dei cassonetti.

I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal COGESA saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona, fatta salva diversa e concordata decisione. Data la limitatezza del periodo di affidamento, il COGESA S.p.A. non effettuerà investimenti per lo svolgimento del servizio sul Comune di Castel di Sangro.

7) Interruzione del servizio per causa di forza maggiore:

Nell'ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore e interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l'impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune dovrà darne notizia al COGESA, il quale procederà all'accertamento dei fatti e redigerà un verbale in

collaborazione con il Comune.

Il COGESA dovrà in ogni caso, d'intesa con il Comune, porre in essere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all'utente finale.

Eventuali maggiori costi attribuibili per mancata vigilanza e collaborazione da parte del Comune e del Comando dei Vigili Urbani, previa tempestiva e formale contestazione e redazione di un verbale di tentata conciliazione tra le parti, saranno richiesti a rimborso al Comune.

8) Norme di comportamento:

La raccolta e il trasporto di tutti i rifiuti, di cui alla presente convenzione, dovrà essere eseguita con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino.

I mezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora si dovessero rendere necessari trasferimenti da un mezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare.

Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

9) Personale e mezzi

Il Comune ha autorizzato, per quanto di competenza, la Castel di Sangro Servizi s.r.l. in ordine alla messa a disposizione provvisoria e temporanea a favore del COGESA S.p.A. di massimo numero 9 (nove) unità di personale già adibite al servizio presso la stessa CdSS srl., nel rispetto degli istituti contrattuali vigenti.

Il personale verrà preventivamente sottoposto al protocollo sanitario attuato dal medico competente Cogesa S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Il Comune mette a disposizione temporanea anche tutte le attrezzature attualmente adibite al servizio che siano di sua proprietà e dà atto di aver autorizzato a Castel di Sangro Servizi s.r.l.a fare altrettanddo per le attrezzature di sua proprietà. Il tutto gratuitamente e limitatamente alle attrezzature che verranno ritenute idonee dal COGESA S.p.A. che, in caso totalmente o parzialmente negativo, provvederà con mezzi di sua proprietà, senza alcun aumento di corrispettivo a qualsiasi titolo a per tutta la ddurata del presente affidamento. La messa a disposizione dei mezzi e delle attrezzature, da parte sia del Comune che della CdSS srl avverrà con separati contratti di comodato d'uso, impegnandosi il COGESA spa, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli attrezzi. A contributo regionale per la raccolta domiciliare acquisito, il Comune metterà a disposizione del COGESA il materiale per l'attuazione di tale raccolta materiale andrà messo a disposizione, ai fini della immediata attivazione dello svolgimento de nuovo servizio.

10) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:

Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.

Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

11) Corrispettivo

Il corrispettivo che il Comune verserà al COGESA, per tutti i servizi oggetto del presente contratto, , resta determinato come a seguito, tenuto conto, tra gli altri ed in particolare, degli elementi di costo di seguito riportati e dando atto che tra di essi, è' anche compreso il costo del servizio di informazione alla cittadinanza e sensibilizzazione della raccolta domiciliare, che avverrà con tempi e modalità da concordare con il Comune:

- *Consumi e manutenzioni per beni, mezzi e attrezzature;*

- *Oneri del personale;*
- *Oneri e servizi diversi (noleggi, assistenze, acquisto servizi, ecc.ecc);*
- *Ammortamenti ed eventuali oneri finanziari;*
- *Spese generali;*

Il corrispettivo anzidetto tiene altresì conto della previsione che l'incremento della frazione riciclabile, derivante da una buona organizzazione e gestione del servizi, comporterà una diminuzione dei costi di smaltimento e un incremento dei ricavi provenienti dalla vendita dei materiali riciclabili, condizione di particolare favore per il COGESA.

Il corrispettivo in parola è fisso e invariabile per l'intero periodo in considerazione che un ottimale organizzazione e gestione del servizio tornerà a vantaggio del gestore.

Il corrispettivo sarà incrementato di una percentuale pari all'aumento del tasso d'inflazione reale riscontrato dall'ISTAT, unicamente in caso di proroga espressa del presente contratto, restando invariato per tutta la durata prevista. Tuttavia, eventuali variazioni del costo della manodopera dovuti d aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, e a rinnovi contrattuali CCNL, che si dovessero verificare anche in corso di vigore della presente convenzione, comporterà l'immediato adeguamento del corrispettivo in proporzione alle ore effettive di impiego, (per la voce relativa al "Personale di Servizio" riportata nella scheda di preventivo allegata), con applicazione dei coefficienti determinati da Federambiente e dalle normative contributive.

*Il corrispettivo fisso ed invariabile della presente convenzione della durata di mesi 6 (sei) resta determinato, per tutti i servizi oggetto del presente contratto, in complessivi 79.445,45 (diconsieurosettatantanovemila-cinquecentoquarantacinqueecentesimiquarantacinque) più IVA per ciascun mese della prima fase della durata prevista di mesi due per il prosieguo del servizio secondo le attuali modalità ed in € 83.334,34 (diconsieuroottantatremilatrecentotrentatreecentesimi*trentaquattro) più IVA per ciascun mese della successiva fase della durata prevista di mesi quattro di attivazione del porta a porta. Le somme coma sopra determinate saranno corrisposte in rate mensili su presentazione delle relative fatture,

vistate dal responsabile del servizio ai fini del riscontro del regolare svolgimento dei servizi.

Il corrispettivo anzidetto è al lordo dei ricavi derivanti dalla vendita del materiale selezionato, che resteranno acquisiti al COGESA.

Si da' atto che la determinazione dei corrispettivi è stata preceduta da un'analisi di congruità dalla quale discendono obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tali obiettivi possono aggiungersi quelli più specificatamente qualitativi che andranno monitorati.

Le parti, pertanto, concordano sull'opportunità di effettuare una verifica periodica oggettiva qualitativa sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella presente convenzione, restando salva quindi, la possibilità, di revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato di comune accordo in sede di Comitati Tecnici di Valutazione (CTV), che l'espletamento delle prestazioni, di cui all'oggetto della presente convenzione, abbia subìto delle variazioni significative indipendenti dalla volontà delle parti.

I costi per il trattamento dei materiali derivanti dalla raccolta sono stati calcolati in base alle tariffe di accesso agli impianti, che, essendo aggiornati con cadenza semestrale, resteranno fissi ed invariabili per la durata della presente convenzione. Essi sono a carico del Comune.

I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati dal Comune.

Il servizio integrativo svolto in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti sarà svolto e retribuito separatamente da parte del Comune, previa adozione dei necessari atti amministrativi.

12) Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA:

Il COGESA conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo "A"; il rifiuto residuo sarà conferito presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico del COGESA di Sulmona.

I costi di conferimento, trattamento (recupero/smaltimento,) calcolati secondo le tariffe approvate dal COGESA attualmente in vigore e che resteranno immutate per tutta la durata della

convenzione, sono a carico del Comune, essendo già ricompresi nei corrispettivi sopra menzionati..

13) Modalità di pagamento:

La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse legale. I costi sostenuti mensilmente per il personale (n. 9 unità), provvisoriamente messo a disposizione dalla Castel di Sangro Servizi s.r.l., verranno rimborsati alla medesima società che contribuirà regolarmente a pagare le retribuzioni. I rimborsi verranno effettuati simultaneamente con il pagamento delle fatturazioni mensili.

14) Evoluzione del servizio:

Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all'evoluzione dei mezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza.

La limitatezza del periodo di affidamento provvisorio del servizio impedisce per ora l'adozione e la previsione di tali soluzioni che potranno essere prese in considerazione in sede eventuale di affidamento definitivo e duraturo.

Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio comporteranno automatiche variazioni del costo del servizio. A fronte di questo il Comune si impegna a modificare eventualmente il proprio Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti ed il corrispettivo a favore della COGESA della presente convenzione.

15) Verifica avvio servizio:

Le parti s'incontreranno, con frequenza trimestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.

16) Spese contrattuali:

Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione o ad essa conseguenti, che non siano quelle del normale funzionamento e deliberazione del Comune, sono a carico delle parti.

17) Risoluzione della convenzione:

Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:

1. *Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare e chiedere la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno tre volte a distanza di 5 giorni cadauna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima;*
2. *Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso onerose oltre quanto già considerato e non vi sia da parte del Comune il pagamento dei corrispettivi dovuti e/o il riconoscimento dei maggiori costi, così come previsto dall'art. 11. E' prevista la risoluzione contrattuale anche per grave ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del Comune, previamente e tempestivamente contesto.*

La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per PEC o per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.

Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal COGESA o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il Comune fin d'ora s'impegna a riacquistare i beni strumentali acquisiti dal COGESA per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente per il Comune, al valore d'acquisto dedotte le quote di ammortamento effettuate nel corso degli esercizi precedenti a quello della risoluzione

della convenzione stessa, compreso il rateo d'ammortamento dell'anno in corso.

18) <u>Controversie:</u>

Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale competente per il territorio in cui ha sede la COGESA S.p.A.

La presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cogesa S.p.A ***Comune di Castel di Sangro***

Il Presidente ***ing. Elio Frabotta***

(Giuseppe Quaglia)

Per espressa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3) 6) 7) 11) 12) 13) 17) 18)

Cogesa S.p.A ***Comune di Castel di Sangro***

Il Presidente ***ing. Elio Frabotta***

(Giuseppe Quaglia)

Spett.le
Comune di Castel di Sangro
Corso Vittorio Emanuele, 10
67031 – Castel di Sangro (AQ)

c.a. Sig. Sindaco
Umberto Murolo

Fax 0864 8242216

Prot. n. /SM
Sulmona, 10.10.2013

Oggetto: *Trasmissione Atti tecnici ed amministrativi per l'affidamento del servizio relativo al "ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati".*

In riferimento agli esiti di incontri pregressi, si trasmettono gli atti tecnici ed amministrativi inerenti l'offerta della nostra società.

Si premette quanto segue.
L'offerta per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto prevede la sua attuazione in due fasi distinte, quali:

- Prima Fase: continuità con l'attuale sistema stradale, di raccolta e trasporto;
- Seconda fase: sistema di raccolta domiciliare come descritto tecnicamente dallo studio presentato. L'attivazione della seconda fase prevede:
  1. Attivazione del Centro di Raccolta
  2. Disponibilità dei mastelli per la raccolta a domicilio delle varie frazioni merceologiche.

FASE 1.
Nella fase 1, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevede le seguenti frequenze per le diverse tipologie di rifiuti:

■ Rifiuto Urbano Indifferenziato (R.U.I.)	4 volte a settimana
■ Carta e Cartone (C)	1 volta a settimana
■ Plastica, Metalli e non Metalli (ML)	1 volta ogni 15 giorni
■ Vetro (V)	1 volta ogni mese

Il R.U.I. dopo essere stato raccolto nel circuito cittadino viene conferito nell'area di trasbordo attrezzato all'interno dell'impianto di Alto Sangro Ambiente per poi essere trasportato presso l'impianto di trattamento meccanico e biologico del COGESA S.p.A.

autorizzato dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 09/11 del 09.12.2011 (Allegato 1).

I rifiuti differenziati, C, ML e V saranno conferiti, su un altro sito di trasbordo, e successivamente avviati a recupero nella Piattaforma del COGESA S.p.A. autorizzata con stessa autorizzazione suddetta per la valorizzazione del rifiuto (Consorzi di filiera Accordo ANCI-CONAI).

Per l'attuazione della FASE 1 si prevede:

- Il personale da utilizzare con la formula del distacco è quello impiegato dall'attuale gestore del servizio per un numero di unità pari ad 8 di cui n. 4 autisti e n. 4 operatori ecologici anche addetti alle attività di spazzamento;
- Gli stessi dovranno essere idonei al nostro protocollo sanitario;
- Gli attuali automezzi saranno concessi nelle forme previste dalla normativa dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, insieme alla disponibilità di utilizzare l'attuale rimessaggio degli stessi.

L'offerta economica per la FASE 1 per il servizio di cui all'oggetto è:

1) ■	Raccolta, trasporto e spazzamento 545.454,55 € + 10% iva	600.000,00 €
2) ■	Costi stimati per l'avvio a recupero e/o smaltimento	450.000,00 €
	Costo Complessivo FASE 1	**1.050.000,00 €** (lordo IVA).

I costi esatti del punto due saranno quantificati a consuntivo in quanto funzione della effettiva produzione degli stessi.

FASE 2

L'offerta tecnico ed economica di questa fase prevede l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare, oltre al trasporto, spazzamento e gestione del centro di raccolta. Il quadro economico per la fase 2 prevede:

■ Raccolta domiciliare	552.427 € + 10%	607.670 €
■ Spazzamento	176.455 € + 10%	194.100 €
■ Trasporto	54.560 € + 10%	60.016 €
■ Gestione del Centro di Raccolta	50.000 € + 10%	55.000 €
Sub – Totale	**891.588 € + 10%**	**916.789 €**

■ Costo di trattamento per il recupero e smaltimento	269.500 €
■ Ricavi da accordo ANCI – CONAI	- 86.000 €
TOTALE (con arrotondamenti)	**1.100.000 €** (lordo IVA)

Durante il periodo sperimentale e provvisorio l'effettuazione del servizio sarà oggetto di monitoraggio al fine di determinare l'assetto ottimale del ciclo sia sotto l'aspetto qualitativo che tecnico ed economico. I risultati del monitoraggio saranno esaminati ed elaborati da un comitato tecnico di valutazione (formato da tecnici del Comune e tecnici COGESA) per stabilire i costi definitivi che saranno poi utilizzati per l'esternalizzazione definitiva del servizio secondo la modalità dell'affidamento *"in house"*.

Con tale tipologia di raccolta viene ipotizzata da subito il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata come previsto dalla normativa vigente e il rispetto del piano R.U.B. (*rifiuti urbani biodegradabili*).

Cordiali Saluti.

Il Presidente del COGESA S.p.A.
Giuseppe QUAGLIA

Allegati:

1. A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011

Allegato C

COMUNE di CASTEL DI SANGRO

Provincia di L'Aquila

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento ai fini del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori. Spazzamento stradale.

Capitolato d'oneri

NORME GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 3 – DURATA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI
ARTICOLO 5 – DATI TECNICI RELATIVI AL SERVIZIO
ARTICOLO 6 – FIRMA DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 7 - CAUZIONI
ARTICOLO 8 - INFRAZIONI E PENALITÀ
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
ARTICOLO 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA E DEL COMUNE
ARTICOLO 12 – ALTRI ONERI DEL COMUNE
ARTICOLO 13 –BENEFICI DELL'AFFIDATARIO
ARTICOLO 14 – PERSONALE CONTRATTI IN SCADENZA OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI
ARTICOLO 15 - SPESE DI GARA E CONTRATTUALI
ARTICOLO 16 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 17 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE E ORDINI DI SERVIZIO
ARTICOLO 18 - PAGAMENTI
ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO 21 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI
ARTICOLO 22 - AMPLIAMENTO E/O RIDUZIONE DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL CANONE
ARTICOLO 23 - REVISIONE E VARIAZIONI PREZZI
ARTICOLO 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI
ARTICOLO 25 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
ARTICOLO 26 – RACCOLTA
ARTICOLO 27 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
ARTICOLO 28 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA PARTICOLARI OCCASIONI

ARTICOLO 29 – RACCOLTA DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E COMUNITA' - GRANDI UTENZE
ARTICOLO 30 – POTATURE E SFALCI
ARTICOLO 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ARTICOLO 32 – DISCARICHE ABUSIVE
ARTICOLO 33 – SIRINGHE
ARTICOLO 34 – CIMITERO COMUNALE
ARTICOLO 35 – ALTRI SERVIZI.
ARTICOLO 36 – SPAZZAMENTO MISTO
ARTICOLO 37 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
ARTICOLO 38 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ARTICOLO 39 – AVVIO DEL SERVIZIO E ATTREZZATURE COMUNALI
ARTICOLO 40 – MODALITA' PROVVISORIE
ALLEGATI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'espletamento da parte del gestore, secondo le modalità indicate ai successivi articoli e con propria organizzazione d'impresa e con la fornitura a proprie cure e spese di ogni attrezzatura ed impianto necessario, delle seguenti prestazioni:

A. raccolta, trasporto e conferimento all'impianto di trattamento per il recupero e/o per lo smaltimento finale dei rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani, con raccolta separata della frazione umida da quella secca non riciclabile;
B. raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in carta;
C. raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata;
D. raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in vetro;
E. servizi vari su richiesta e urgenti: raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati, urbani o assimilati, compresi quelli pericolosi, erbe e residui di sfalcio, potature e pulizia caditoie stradali;
F. raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio;
G. servizio di spazzamento stradale e smaltimento dei rifiuti raccolti;
H. servizi opzionali e complementari il tutto come meglio definito nel seguito del presente capitolato;
I. lavaggio periodico contenitori stradali.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Le attività inerenti alla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono di competenza dei Comuni, che le esercitano con diritto di privativa, mediante esternalizzazione ad Enti o Imprese specializzate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

I servizi sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Il gestore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio in esame e sue successive modifiche.

Il Comune intende coniugare la tutela dell'ambiente con azioni di salvaguardia sociale. A tale fine favorisce l'intervento sul territorio di strutture di volontariato o cooperative sociali che perseguono lo sviluppo dell'occupazione solidale nel settore delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, riconoscendo loro il diritto di iniziativa, previa convenzione.

Il gestore, che ne sarà informato tempestivamente, non può opporsi a decisioni di questo tipo, ma ha la garanzia che ciò non potrà pregiudicare le caratteristiche e le condizioni economiche ed operative del servizio erogato ai sensi del presente capitolato.
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di affidare servizi complementari o nuovi concordati previamente con il gestore.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è prevista in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio risultante da apposito verbale.
Qualora allo scadere del presente affidamento non siano state completate le formalità relative ad un nuovo affidamento del servizio, la Società affidataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Società subentrante.
Durante tale periodo di servizio, che non potrà essere superiore a 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel Convenzione e nel relativo capitolato.
Il servizio si interromperà automaticamente allorché diverranno operative le nuove organizzazioni con gli affidamenti che verranno operati dai costituenti ATO dei rifiuti. Ciò senza che l'affidatario possa accampare pretese di qualsiasi natura.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 , ai fini del presente Capitolato si definiscono:

1) AFFIDATARIO, SOCIETÀ: la Società affidataria del servizio;
2) RIFIUTI URBANI:
   - **DOMESTICI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
     - VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
     - UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
     - SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

       RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

       - CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica, vaschette e borsette in cellophane;
- VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- OLI VEGETALI di uso alimentare
- ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili, RAEE);

NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;

- **PERICOLOSI**: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;
- **ESTERNI**: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade, pulizie caditoie e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- **ASSIMILATI** (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, ai sensi dei regolamenti e deliberazioni Comunali ai sensi della Circolare n. 3/2011 della Regione Abruzzo sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

  Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.);

3) **RACCOLTA PORTA A PORTA**: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può

prevedere anche conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali o di contrada);

4) **TRATTAMENTO**: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
5) **RECUPERO:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo.

ARTICOLO 5 – DATI TECNICI RELATIVI AL SERVIZIO

Il servizio viene svolto tenendo conto dei seguenti dati di riferimento attuali:

Superficie comunale	Kmq
Abitanti nel Comune	ca.
Famiglie residenti	ca.
Utenze domestiche	ca.
Utenze non domestiche	ca.
Produzione media annua di rifiuti tonnellate	ca.
Attuale percentuale di raccolta differenziata	ca.

Si precisa che i dati sopra esposti sono puramente indicativi e non esaustivi e che l'eventuale inesattezza degli stessi per qualsiasi percentuale non potrà costituire motivo per richiedere l'aggiornamento del corrispettivo del Convenzione.

ARTICOLO 6 – FIRMA DELLA CONVENZIONE

La Società affidataria dovrà presentarsi per la stipula della Convenzione entro 15 (quindici) giorni dall'invito. In particolare, la Società affidataria, all'atto della firma della convenzione, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato.

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte della Società Affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani del Comune, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

ARTICOLO 7 - CAUZIONI

Non è dovuta alcuna cauzione trattandosi di affidamento in house providing a società partecipata.

ARTICOLO 8 - INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico delle Società Affidataria le seguenti sanzioni:

a) servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari a:
   - un ventesimo (1/20) di una mensilità del canone forfetario annuo previsto se trattasi di raccolta;
   - un millesimo (1/1000) di una mensilità del canone forfetario annuo previsto per tutte gli altri servizi principali;

b) per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto delle raccolte differenziate attivate nel territorio comunale, la Società sarà tenuta al versamento di una sanzione di € 5.000,00 per ogni episodio; tali fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune lo ritenga, possono condurre alla risoluzione del Convenzione;

c) 1/100 del canone forfetario annuo previsto, per ogni anno dell'intera durata del servizio, in cui l'affidataria non promuoverà almeno 1 campagna di comunicazione/sensibilizzazione concordate nei modi e nei tempi con l'amministrazione Comunale, rivolta alla cittadinanza per favorirne la sensibilità ambientale e la collaborazione e partecipazione ai servizi nonché comunicazioni sul servizio;

d) 1/100 del canone forfetario annuo previsto per ogni anno dell'intera durata del servizio, in cui l'affidataria non realizzerà progetti formativi scolastici.

Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici Comunali competenti e trasmesse mediante rapporto al Dirigente del Servizio, che ne darà comunicazione alla Società Affidataria, la quale dovrà, entro 7 (sette) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente i termini anzidetti, sarà applicata dal Dirigente del Servizio, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e che non potranno protrarsi normalmente oltre i 3 (tre) giorni.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della Società Affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora la Società Affidataria non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Dirigente del Servizio, questo, a spese della Società stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulle rate successive.

Non saranno applicate penalità nella ipotesi in cui la mancata o incompleta raccolta sia dovuta ad intransitabilità delle strade comunali causa neve o altri eventi atmosferici.

A questo proposito il Comune si impegna a rendere transitabili le strade comunali e non, allo scopo di rendere possibile lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 8 ("Infrazioni e penalità"), il Comune potrà dichiarare la risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:

a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Società;

b) per sospensione del servizio per oltre 72 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della ASL ovvero dell'A.R.T.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;

d) quando l'affidatario si renda colpevole di frode;

e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;

f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto del servizio (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);

g) cessione ad altri, da parte della Società Affidataria, degli obblighi relativi al Convenzione senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Società, alla continuazione degli stessi con addebito alla Società Affidataria delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del Convenzione per colpa della Società Affidataria, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Contro la decisione di risoluzione adottata dal Comune è data facoltà alla Società Affidataria di ricorrere al Giudice Ordinario.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società Affidataria dovesse risolvere il Convenzione prima della scadenza convenuta, il Comune addebiterà all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Società, fino alla scadenza naturale del servizio.

Quando sarà costituita ed operativa l'Autorità d'Ambito Ottimale e sarà stato affidato da quest'ultima il servizio automaticamente cesserà l'efficacia della presente convenzione anche prima della naturale scadenza senza che le parti abbiano nulla a pretendere.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Società Affidataria sarà responsabile verso il Comune del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

La Società Affidataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Società nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l' Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

Fatti salvi gli interventi in favore della Società Affidataria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

E' fatto obbligo alla Società Affidataria di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

ARTICOLO 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA E DEL COMUNE

Tutte le spese relative all'organizzazione e gestione dei servizi (mezzi, attrezzature e personale, ecc.) sono a carico dell'Impresa, la quale, dovrà eseguire gli opportuni calcoli estimativi ritenendo il corrispettivo remunerativo di tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.

La Società Affidataria è tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
b) deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato d'oneri;
c) tutto il personale dipendente della Società Affidataria adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla Società Affidataria entro sei mesi dall'affidamento del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
d) per la durata del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;
e) nel caso di guasto di un mezzo l'Affidatario dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
f) l'Affidatario dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico e fax, cui gli uffici del Comune potranno far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi

i festivi, dalle ore 7.00 alle ore 19.00; analogo adempimento dovrà essere effettuato dal Comune;

g) sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana;

h) i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente capitolato;

i) comunicare tempestivamente in modo preciso sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento; la presenza di auto che impediscono il normale svolgimento delle operazioni in aree ove vige il divieto di sosta; la segnalazione dei nominativi con allegata eventuale foto che non rispettano le norme di pulizia degli stalli per la vendita ambulante);

j) comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) dei dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate dalla Società nel territorio del Comune. A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara l'interpretazione e con modalità concordate con il Comune, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e destinazione del rifiuto. In caso di inadempienza la Società sarà soggetta alle sanzioni previste all'articolo n°8 ("Infrazioni e penalità");

k) la Società Affidataria è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente capitolato. In particolare il personale della Società Affidataria dovrà segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti le esatte modalità di conferimento.

l) la Società Affidataria è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;

m) la Società Affidataria è tenuta a fornire a richiesta dal Comune l'elenco del personale in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni (od ore) alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro venti giorni dalle stesse;

n) salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del Convenzione non saranno ammesse variazioni nell'organico della Società Affidataria in servizio esclusivo presso il Comune. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Società dovrà fornire l'elenco del personale di cui sopra, con specificato quanto previsto alla precedente lettera m);

o) la Società Affidataria dovrà disporre a propria cura e spese di locali per ufficio e di locali idonei per il ricovero di tutto il materiale, l'attrezzatura e i mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi in oggetto.

A questo proposito il Comune si impegna a consegnare in comodato d'uso i locali .....;

p) In casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze stabilite dovranno essere eseguite entro giorni uno (1) dalla richiesta del Comune.

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la Società Affidataria dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, provvedendo in linea straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti:

1) presa in custodia dei rifiuti;
2) comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASL, Regione, Provincia , Comune);

Qualora dalle risposte a dette comunicazioni, dovesse risultare che trattasi di rifiuti urbani o anche di rifiuti speciali non pericolosi la Società Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento dei suddetti previ costi aggiuntivi per il Comune.

Nei casi invece dovesse trattarsi di rifiuti speciali non assimilabili la Società Affidataria dovrà tempestivamente comunicare al Comune le operazioni che intende compiere, indicare la relativa spesa presunta ed ottenere il nullaosta per l'esecuzione degli interventi necessari del caso.

Dovrà collaborare con gli Uffici Comunali per le decisioni del caso ed eseguire le ordinanze a tutela della salute pubblica che il Sindaco riterrà di emettere. Le spese dovranno in ogni caso essere dimostrate ai fini della rivalsa verso i soggetti obbligati.

ARTICOLO 12 – ALTRI ONERI DEL COMUNE

Nel prezzo complessivo dei servizi non sono compresi a carico della Società affidataria gli oneri derivanti dal conferimento e smaltimento di ogni tipo di rifiuto raccolto ad appositi impianti di trattamento e/o discariche autorizzate ivi compresi gli oneri per l'applicazione dell'ecotassa per lo smaltimento in discarica, secondo le vigente norme della Regione Abruzzo. Detti oneri resteranno a carico del Comune.

ARTICOLO 13 –BENEFICI DEL COMUNE

Saranno a favore del Comune tutti i benefici derivanti dalla vendita di tutto il materiale recuperato e pertanto il Comune delegherà la Società nel rapporto con i Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI – CONAI. E' a favore del gestore ogni altro tipo di contributo derivante da

norme statali, regionali, provinciali o da altri organismi pubblici riguardanti premi sull'efficienza della raccolta differenziata.

ARTICOLO 14 – PERSONALE CONTRATTI IN SCADENZA. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 8 del vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali 3 giugno 2008 , deve impegnarsi ad assumere il personale attualmente adibito al servizio presso l'Amministrazione comunale previo consenso degli interessati a far data dall'inizio del servizio, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo allo stesso il maturato economico ed un trattamento economico non inferiore a quello goduto in precedenza. Il personale sarà trasferito al gestore a titolo definitivo se trattasi di personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'inosservanza di tali disposizioni legittima l'Amministrazione affidataria alla risoluzione immediata della convenzione senza che l'affidatario possa avanzare pretese di risarcimento di danni. E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'affidatario dal personale.

La Società Affidataria è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del servizio, ed in particolare al CCNL servizi ambientali. nonché al rispetto del Convenzione di secondo livello stipulato con le OO.SS..

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Società Affidataria e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 10% sui pagamenti dei canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Società della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Società non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Società Affidataria ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del Convenzione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi affidati.

La Società Affidataria è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ARTICOLO 15 – SPESE DI GARA E CONTRATTUALI

Sono a carico della Società Affidataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti alla Convenzione, le quali dovranno essere versate prima della stipula dell'atto da redigersi in forma di scrittura privata.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' vietata la cessione anche parziale della convenzione.

La Società Affidataria è essa l'unica e sola responsabile, verso il Comune, della buona riuscita dei servizi rispetto agli obblighi assunti con il presente Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 17 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE E ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, che comunicheranno direttamente alla Società Affidataria le disposizioni e gli ordini di servizio.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del servizio, che in tal caso dovrà essere ricontrattato..

La Società Affidataria dovrà essere disponibile a controlli sulle qualità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione del Comune, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta trasporto e pesatura dei rifiuti.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati alla Società Affidataria a mezzo di bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, il cui importo sarà pari ad un dodicesimo del canone complessivo annuo. Le spese di bonifico sono a carico della Società Affidataria.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Le controversie verranno risolte dal Tribunale Civile e penale competente per territorio.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte della Società Affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili.

ARTICOLO 21 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, per quanto applicabili, ed ogni e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

Il Sindaco, o il Dirigente del servizio secondo competenza, potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi.

ARTICOLO 22 - AMPLIAMENTO E/O RIDUZIONE DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati presso le utenze civili e assimilate alle civili, in caso di aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente), la Società Affidataria assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Comune, a seconda delle modalità del servizio, ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti.

Nel caso l'entità della variazione del numero degli abitanti residenti serviti risulti superiore del 2% (due percento) rispetto a quella per cui è rapportato il canone, la variazione del corrispettivo viene riconosciuta per la parte che eccede il 2% (due percento) come segue:

VAR = canone annuo originario X numero abitanti residenti serviti in variazione eccedenti il 2% / numero abitanti residenti serviti originario

Ampliamento o riduzione dei servizi: nel caso che la variazione consista in aumento o diminuzione delle frequenze dei vari tipi di servizio verrà operata una variazione secondo gli aumenti o riduzione dei costi.

ARTICOLO 23 – REVISIONE E VARIAZIONI PREZZI

Il canone di cui al precedente articolo comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, s'intenderà fisso ed invariabile. Lo stesso, con cadenza annuale, sarà soggetto a revisione. La

revisione sarà operata a seguito di un'istruttoria condotta dall'Ufficio. I parametri che determineranno la variazione del canone annuale sono:

- indice ISTAT per il trasporto
- adeguamento del CCNL di Federambiente

Il canone così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi 12 (dodici) mesi, trascorsi i quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così di anno in anno. Tale revisione sarà effettuata entro il primo mese del nuovo anno.

ARTICOLO 24 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti destinati al recupero ed allo smaltimento dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento a scelta della Società appaltatrice e dovranno essere comunicati al Comune.

Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ARTICOLO 25 – CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE, OVVERO SENSIBILIZZAZIONE

La campagna di comunicazione ad ogni modo sarà concordata nei tempi, nei modi e nella forma con l'Amministrazione Comunale. L'affidataria è obbligata in accordo con l'amministrazione comunale, per ogni anno della durata del servizio e per la durata di ogni anno scolastico, a realizzare nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, progetti formativi specifici sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti e sull'educazione ambientale, comprendenti visite guidate negli impianti di trattamento rifiuti e fornitura alle scuole e alle scolaresche di libri, testi e strumenti per la differenziazione pratica dei rifiuti. L'affidataria promuoverà altresì campagne periodiche annuali di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per favorirne la sensibilità ambientale e la collaborazione e partecipazione ai servizi nonché comunicazioni sul servizio. Nel caso che tali campagne non siano ritenute sufficienti, l' Amministrazione Comunale potrà promuovere, nei tempi e nelle forme che riterrà opportune, proprie campagne di sensibilizzazione della cittadinanza. A tal fine la Società Affidataria contribuirà annualmente alle spese sostenute dal Comune per l'organizzazione delle sopra richiamate campagne di informazione (ad esempio stampa volantini e manifesti, sponsorizzazioni con premi ecc.) fino ad una cifra

massima pari allo 0,20 % del canone complessivo annuo del servizio. La Società Affidataria dovrà garantire la collaborazione dei dipendenti della Società stessa nella distribuzione del materiale informativo durante le campagne di informazione e il normale svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. L'Amministrazione può riservarsi di variare il piano di comunicazione alla cittadinanza in base alle proprie esigenze.

Capitolato d'Oneri per il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Norme di Svolgimento dei Servizi per la Raccolta dei Rifiuti Urbani e Assimilati - Spazzamento

ARTICOLO 26 – RACCOLTA

Il servizio verrà eseguito col metodo "porta a porta" e con il metodo stradale con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune. Inizialmente il servizio di raccolta sarà svolto con le due modalità indicate come da planimetria allegata (Allegato A). Entro dodici mesi dall'avvio del servizio la raccolta "porta a porta" dovrà essere estesa anche nelle zone indicate come da allegata planimetria (Allegato B). Gli investimenti necessari per l'ampliamento del servizio "porta a porta" saranno a carico del Comune di Castel di Sangro.

Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili, nonché di meccanismi per il sollevamento e svuotamento di bidoni.

La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno.

Il servizio di raccolta avverrà secondo quanto segue.

La raccolta differenziata dovrà avvenire come segue:

1. **Indumenti usati**: porta a porta ovvero in apposito contenitori stradali;
2. **Ingombranti**: con consegna presso cassoni scarrabili posizionati in giorni definiti ovvero consegna presso il centro di raccolta ovvero consegna a terra a chiamata e previa fissazione data ed ora;
3. **RAEE**: con consegna presso cassoni scarrabili posizionati in giorni definiti ovvero consegna presso il centro di raccolta ovvero consegna a terra a chiamata e previa fissazione data ed ora;
4. **Vetro**: secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
5. **Carta**: secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
6. **Cartone da imballaggio**: secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
7. **Imballaggi in plastica ed imballaggi in alluminio e ferro:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
8. **Frazione umida abitativa:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;

9. **Indifferenziato:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
10. **Frazione umida da mercati alimentari:** consegna negli appositi contenitori stradali provvisori che saranno posizionati a servizio dei mercati alimentari;
11. **Frazione umida da ristoranti e mense:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta
12. **Cartoni da imballaggio attività commerciali ed artigianali:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
13. **Vetro :** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
14. **Imballaggi da mercati:** consegna negli appositi contenitori stradali provvisori che saranno posizionati a servizio dei mercati;
15. **Verde :** ove non previsto il compostaggio domestico, mediante consegna in busta chiusa e previa prenotazione ovvero mediante consegna presso centro di raccolta comunale;
16. **Pile:** mediante consegna negli appositi contenitori da porsi in prossimità dei rivenditori e dei negozi di materiale elettrico ed elettronico, altri locali indicati dal Comune;
17. **Farmaci scaduti:** mediante consegna negli appositi contenitori da ubicarsi in prossimità di farmacie, sanitarie, uffici indicati dal Comune;
18. **Secco non riciclabile:** secondo quanto previsto nel calendario di raccolta (Allegato C) per la zona servita dal "porta a porta" e con una frequenza di ___ a settimana nella zona servita in modalità stradale, ovvero in apposito centro di raccolta;
19. **Inerti da piccoli lavori:** consegna a terra previo accordo, negli appositi contenitori che saranno consegnati a domanda ovvero consegna presso il centro di raccolta;
20. Rifiuti provenienti dalle operazioni di **spazzamento** delle strade.

In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia prescelta, la raccolta differenziata dovrà coprire l'intero territorio comunale.

ARTICOLO 27 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei contenitori o dei sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada ovvero all'interno dell'area condominiale in appositi contenitori, secondo i tipi e le frequenze previsti.

L'onere della pulizia dei contenitori famigliari è a carico dell'utenza.

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della Società Affidataria; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, animali randagi ecc.) si trovassero sparsi sul suolo.

Il servizio dovrà essere eseguito in modo da evitare problemi al traffico.

L'affidatario è tenuto a rimuovere, prima, ovvero mentre, l'avvio graduale del nuovo servizio "porta a porta", nei tempi e nei modi concordati con l'amministrazione, ovvero con campagna di comunicazione alla cittadinanza, i contenitori stradali di raccolta dei rifiuti relativi alle zone interessate.

Prima dell'inizio del servizio verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio un verbale sullo stato di consistenza dei cassonetti con riportate le indicazioni di numero e stato dei cassonetti presenti sul territorio.

L'affidatario è tenuto a rimuovere, riparare e/o sostituire, a spese del Comune, tutti i contenitori ovunque installati sul territorio interessato, i quali, a giudizio insindacabile del committente, per motivi legali, tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale non siano più conformi alle norme e raccomandazioni vigenti e future. L'affidatario è tenuto inoltre alla immediata sostituzione, dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici o per incidenti stradali. Le sostituzioni di cui al presente articolo sono comprese nella percentuale del 2% di cui all'articolo 22.

Gli orari ed i giorni sono modificabili su richiesta del Comune allo scopo di migliorare il servizio, con preavviso di almeno trenta giorni alla Società Affidataria.

Gli orari dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dal Comune. L'amministrazione si riserva l'eventualità di emanare ordinanze sindacali, anche stagionali sulle modalità/orari di esposizione dei contenitori di raccolta dei rifiuti differenziati, comprendenti sanzioni amministrative.

ARTICOLO 28 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA - PARTICOLARI OCCASIONI

Sulle aree mercatali la raccolta va effettuata attuando il più possibile la differenzazione dei flussi.

In particolare:

Mercati rionali e settimanali diversi da quelli esclusivamente alimentari: a ciascun ambulante saranno consegnate almeno due buste una per gli imballaggi di carta e cartone ed una per multimateriale. Presso l'area mercatale saranno posizionati i due contenitori per la raccolta delle buste. Detti contenitori saranno presidiati da un operatore dell'azienda che provvederà a rilasciare ricevuta di consegna agli ambulanti man mano che gli stessi consegneranno le relative buste. I tagliandi, in blocchetti vidimati dagli uffici della stazione appaltante, saranno in duplice copia (madre – figlia) e le relative ricevute dovranno essere riconsegnate ai competenti uffici comunali per il controllo circa il rispetto da parte degli ambulanti delle norme in materia di decoro e rifiuti.

Mercati alimentari: con lo stesso sistema dei mercati generici, dovrà essere effettuata la raccolta dell'umido e della carta da imballaggi.

Feste rionali: dovranno posizionarsi contenitori per il vetro, per la carta e cartone e per l'indifferenziato.

Feste patronali e eventi organizzati dal Comune: nelle aree oggetto di manifestazione, dovranno essere installati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, su richiesta del Comune, nelle zone ove è prevista concentrazione di persone, l'affidatario deve mettere a disposizione almeno un operatore addetto alla pulizia continua dell'area per tutta la durata dell'evento.

ARTICOLO 29 – RACCOLTA DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E COMUNITA' E GRANDI UTENZE

La raccolta presso gli esercizi commerciali avverrà con modalità diverse a seconda della tipologia di esercizio e della zona di riferimento, secondo quanto previsto e in accordo con l'Amm.ne Comunale. Le variazioni sulle modalità di raccolta potranno essere attuate, previa autorizzazione del Comune ed accordo tra le parti, per la grande distribuzione.

Altresì diverse modalità rispetto a quanto proposto in sede di gara potranno essere attuate anche per la media e piccola distribuzione previo accordo con le Organizzazioni Rappresentative di categoria ed autorizzazione del Comune.

L'elenco degli utenti che tengono comportamenti scorretti dovrà essere inviato con cadenza quindicinale agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 30 – POTATURE E SFALCI

Nell'ambito del prezzo forfetario contrattuale, la Società affidataria dovrà provvedere al recupero/smaltimento degli sfalci provenienti dalle attività eseguite direttamente o ordinate dal Comune (salvo diversi accordi contrattuali con le ditte esecutrici).

Salvo diversi accordi, a tal fine la Società dovrà fornire sul cantiere appositi contenitori e/o buste dove raccogliere e stoccare i residui vegetali.

La Società dovrà altresì fornire le necessarie buste e/o contenitori, dove raccogliere i rifiuti , diversi da quelli vegetali, messi in luce in seguito allo sfalcio.

I servizi di cui al presente articolo (esclusa la pulizia da rifiuti diversi dai vegetali), sono estesi, limitatamente alla raccolta e recupero, a richiesta e gratuitamente, anche alle civili abitazioni e condomini per lavori di tenuta del verde privato e del verde condominiale.

ARTICOLO 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Qualora la Società affidataria proponesse tra le migliorie il compostaggio domestico le modalità attuative di avvio saranno le seguenti :

verranno comunicati i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico, per i quali dovrà essere disattivato il servizio di raccolta della frazione umida con conseguente riduzione del canone ai sensi dell'art.22 (ampliamento e/o riduzione del servizio) .

Sarà onere del Comune la fornitura dei relativi compostatori domestici che dovranno comunque essere accompagnati da manuale d'uso ed indicazioni circa le modalità da seguirsi per ottenere la fase compostata. E' possibile che in conseguenza delle adesioni dei cittadini a tale attività, si proceda all'esclusione di intere vie del Comune.

ARTICOLO 32 – DISCARICHE ABUSIVE

La Società potrà provvedere alla ripulitura di tutti gli scarichi abusivi presenti sul territorio Comunale, previo sopralluogo e concordato ulteriore pagamento da parte del Comune.

L'attività avverrà mediante rimozione, classificazione e trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento.

Qualora tra il materiale rinvenuto si rinvenissero matrici separabili classificabili come speciali e/o pericolosi (matrici quindi non smaltibili negli impianti per r.s.u.) la Società dovrà provvedere alla raccolta ed il trasporto (anche eventualmente a mezzo di ditte autorizzate.) mentre il Comune si accollerà tutti i costi comprensivi di smaltimento.

Ove l'area risultasse di frequente smaltimento, la Società potrà suggerire al Comune la installazione di sistemi di video sorveglianza. Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati potranno essere

affidati alla Polizia Municipale per le multe di conseguenza, le spese di installazione e gestione del sistema resteranno a carico del Comune.
In seguito a mancato rispetto di apposita ordinanza da parte di proprietari privati, su richiesta del Comune, ed ai prezzi da concordarsi, la Società dovrà provvedere alla ripulitura di discariche abusive, classificabili genericamente come da urbani, anche su terreni privati.

ARTICOLO 33 – SIRINGHE

La Società affidataria dovrà provvedere alla raccolta delle siringhe presenti sulle aree pubbliche e/o soggette a pubblico transito.
La raccolta andrà effettuata usando apposita pinza raccoglitrice e del necessario materiale per la sicurezza dell'operatore.
Gli aghi andranno separati dalle siringhe e raccolti in appositi contenitori. Il materiale raccolto dovrà essere smaltito secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. La raccolta verrà effettuata su segnalazione dell'utenza o del Comune. Ciononostante nei luoghi di maggior assembramento ed in particolari aree della città, dove è più probabile il rinvenimento, la Società, a mezzo di proprio personale, dovrà con frequenza settimanale a provvedere ad un esame dettagliato del territorio ed all'eventuale raccolta e rimozione.

ARTICOLO 34 – CIMITERO COMUNALE

Presso il Cimitero Comunale dev'essere attivato il servizio di raccolta differenziata a terra delle seguenti frazioni merceologiche: Plastica, Carta e Cartoni, fiori e sfalci ed indifferenziato.
Il servizio differenziato interno verrà effettuato dalla Società affidataria.
La Società dovrà provvedere: a) alla consegna in numero sufficiente e secondo le richieste del Comune, di contenitori conformi a quelli che verranno utilizzati per le stesse frazioni merceologiche nella raccolta differenziata civile, da posizionarsi all'interno dell'area cimiteriale; b) Alla consegna di cassoni contenitori di accumulo scambio dove il Comune possa svuotare i cassonetti da raccolta interna; c) Al ritiro, trasporto e recupero delle frazioni riciclabili ed alla raccolta e trasporto delle frazioni non recuperabili inviate all'impianto di smaltimento rsu. Il ritiro del materiale dovrà avvenire con le frequenze che verranno stabilite.

ARTICOLO 35 – ALTRI SERVIZI

La Società Affidataria dovrà fornire, inoltre, i seguenti servizi:
a) servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati fuori da eventuali contenitori per la raccolta stradale qualora esistenti;

b) la collocazione di adeguati adesivi sui contenitori con indicazioni, concordati con l'amministrazione comunale, della tipologia merceologica del rifiuto, la frequenza di raccolta, indicazioni eventuali circa il beneficio del recupero, il numero di riferimento e l'indirizzo cui inoltrare eventuali proteste e segnalazioni, l'orario di esposizione;

c) lo svuotamento, allontanamento e recupero /smaltimento dei rifiuti raccolti nei cestini, attuali e futuri, destinati alla raccolta della carta stradale ed alla raccolta delle cicche;

d) la raccolta di carogne di animali è esclusa dal servizio. Tuttavia la Società comunicherà tempestivamente agli enti competenti e preposti la necessità del ritiro,

e) la raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di tutte le altre frazioni merceologiche indicate nel precedente art. 26.

In generale, dovrà essere assicurata la rimozione e pulizia di ogni tipo di rifiuto abusivamente abbandonato da ignoti su suolo pubblico o di uso pubblico.

Per la rimozione di delle siringhe e dei resti di incidenti stradali, è fatto obbligo all'impresa affidataria di intervenire entro un'ora dalla chiamata.

ARTICOLO 36 – SPAZZAMENTO MISTO DI VIE E PIAZZE PUBBLICHE

Il servizio di spazzamento dovrà essere svolto su tutti le aree pubbliche come da allegati elenchi e planimetrie (Allegato D) con la frequenza indicata nel medesimo documento. Verranno utilizzati sia automezzi meccanici che manuali.

Capitolato d'Oneri per il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Norme inerenti il personale e la sicurezza

ARTICOLO 37 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Affidatario quella che le lavorazioni che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Determinazione del corrispettivo: Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti (con particolare riferimento alle misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l'esecuzione del servizio) sono stati eseguiti dalla Società Affidataria sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui essa, Società Affidataria, ha avuto la materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire.

Oneri della Società Affidataria: La Società Affidataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, entro trenta giorni dall'affidamento o dall'assunzione del personale, la Società Affidataria dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata dal rappresentante dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio la Società curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

La Società Affidataria si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Personale della Società Affidataria: I lavori dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Società di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunta all'atto della stipula della Convenzione. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. La Società dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al Convenzione, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di

tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. La Società imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. E' fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi la Società oltre al cartellino personale di riconoscimento con il nome del dipendente. Il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale della Società Affidataria incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.

Stato delle macchine: Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che la Società Affidataria intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al Convenzione dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

Custodia ed identificabilità delle attrezzature: Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al Convenzione saranno custoditi a cura della Società Affidataria e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Infortuni o incidenti: In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Società di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Sanzioni: Il Comune potrà adottare nei confronti della Società Affidataria le seguenti sanzioni:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenza sotto qualsiasi titolo;
- sospensione dei lavori;
- risoluzione del Convenzione, ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.

Segnaletica di cantiere: Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

ARTICOLO 38 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Società Affidataria è inoltre obbligata al rispetto del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e delle successive modifiche ed integrazioni. La Società Affidataria, entro 30 giorni dalla data di affidamento, dovrà presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi. Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato senza alcun maggior onere per il Comune stesso. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni il Comune avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):

- movimentazioni e stoccaggi;
- manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni;
- manipolazione di oggetti con spigoli vivi;
- lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori;

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico della Società Affidataria per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Capitolato d'Oneri per il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati

Norme Transitorie

ARTICOLO 39 – AVVIO DEL SERVIZIO E ATTREZZATURE COMUNALI

A decorrere dalla data di inizio del servizio, risultante da apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra il Comune e la Società, quest'ultima avrà un periodo massimo di QUATTRO mesi, in cui dovrà attivare tutti i servizi previsti nello stesso progetto, acquisire e mettere in servizio tutti i mezzi e le apparecchiature ed eseguire la campagna preventiva di informazione e sensibilizzazione.

ARTICOLO 40 – MODALITA' PROVVISORIE

Durante il periodo intercorrente la data di inizio del servizio e quella calcolata per l'attività a regime indicata nell'art. ....., l'affidataria espleterà il servizio negli stessi modi e termini previsti attualmente utilizzando le attrezzature ed il parco mezzi necessari, a proprie cure e spese, nonché tutti i cassonetti attuali di proprietà comunale. Dopo l'avvio del servizio porta a porta come definito, gli attuali cassonetti resteranno di proprietà dell'affidatario stesso che avrà l'onere del loro allontanamento, stoccaggio, smaltimento o recupero.

ALLEGATI

A) Planimetria tipologia del servizio di raccolta (porta a porta e stradale)
B) Planimetria di sviluppo del servizio "porta a porta"
C) Calendario di Raccolta e frequenze per le UD e UND del porta a porta e frequenze del servizio stradale
D) Planimetria ed elenco delle aree interessate da spazzamento stradale e frequenze.